

CHIARIMENTI

La Stazione Appaltante e il RUP dott. ing. Luigi Giorgione, nel presente documento rispondono alle richieste di chiarimento avanzate dagli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara.

Oggetto: - Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle reti idriche gestite da Alto Calore Servizi Spa – Area Alta Irpinia 2 – CIG 7966415D9D.

QUESITO N. 1 - 2:

In merito al bando di gara "Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle reti idriche gestite da Alto Calore Servizi Spa - Area ALTA IRPINIA 2 – Esercizio 2019/2020 - CIG 7966415D9D, dato che lo stesso chiede l'iscrizione all'albo gestori ambientali per i seguenti codici CER: 170504 - 170302, si chiede:

1) se tale requisito può essere ottemperato, da un'impresa senza l'iscrizione, tramite il ricorso al subappalto?

2) nel caso non sia concesso subappaltare, è possibile partecipare in RTI in cui un'impresa è iscritta mentre un'altra non ha l'iscrizione?

Risposta quesito 1:

L'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per i codici CER richiesti nel bando di gara, è un requisito speciale d'idoneità professionale di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto di appalto e pertanto va posseduto dal partecipante già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr Comunicato ANAC del 28.08.2017).

Pertanto, essendo un requisito di partecipazione e non di esecuzione, non è consentito subappaltarlo.

Risposta quesito 2:

La partecipazione alla gara in questione è consentita solo ed esclusivamente ad un RTI Orizzontale, in quanto la stazione appaltante non ha preventivamente individuato negli atti di gara, le prestazioni "principali" e quelle "secondarie" (Cons. Stato Sez. 2V 22.10.2018 n. 6032).

Pertanto, non essendo possibile concorrere alla gara in RTI Verticale ma solo Orizzontale, la disciplina applicabile a tali raggruppamenti prevede che tutti i componenti assumano la responsabilità solidale nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che quindi, ogni componente della RTI Orizzontale, potrà essere chiamato dalla Stazione Appaltante a svolgere tutte le prestazioni oggetto della commessa.

Inoltre, dal regime di solidarietà imposto dall'art. 48 comma 5 D.lgs. 50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dallo Sblocca cantieri (Legge n.55/2019), discende in caso di RTI Orizzontale, che tutte le imprese componenti, debbano essere necessariamente dotate dei requisiti autorizzatori richiesti dalla lex specialis di gara, per poter svolgere le attività oggetto dell'appalto.

Dunque, non è possibile partecipare in RTI Orizzontale in cui una sola impresa possiede l'Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per i codici CER richiesti.